

## 24 febbraio 2023 - FAQ-Regione autonoma Friuli Venezia Giulia

**Quesito 1)** La delibera 61/2023 ricorda che in Regione FVG le aree industriali dismesse sono situate nei "SIN - Siti inquinati di interesse nazionale" di Torviscosa e Trieste, si chiede se ciò ha valore di priorità oppure se sia parimenti ammissibile l'effettuazione dell'investimento in una qualsiasi area D1 nella quale l'attività industriale sia cessata al momento della presentazione della domanda.

**Risposta 1)** La citata DGR n 61/2023 dispone che *"Ricordato che sul territorio del Friuli Venezia Giulia le maggiori estensioni di aree industriali dismesse sono situate all'interno di Siti inquinati di interesse nazionale (SIN) quali i SIN "Caffaro di Torviscosa" e di "Trieste", (omissis), e che il PNRR nel presente investimento, finalizzato al riutilizzo delle aree industriali dismesse, rappresenta una occasione di recupero sostenibile di territori degradati al fine di un loro rilancio economico ed industriale in un contesto di transizione energetica da sistemi alimentati da fonti fossili a sistemi alimentati da fonti rinnovabili ed ad impatto climaterante neutro che permettano anche lo sviluppo e l'insediamento di attività di impresa in situazioni caratterizzate da pregresse procedure di dismissioni societarie;"*

L'articolo 1 (Definizioni), comma 1, lettera a) dell'Avviso pubblico così definisce l' *"area industriale dismessa": area, o porzione di essa, ricadente in zona territoriale omogenea di tipo D (industriale o ad essa assimilata) ai sensi dell'articolo 2 del decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, o classificata nella categoria catastale di area industriale D/1, o comunque a questa assimilabile in base alle norme delle regioni a statuto ordinario o speciale, ai sensi delle norme ivi vigenti, già destinata ad attività di tipo industriale cessata, o per la quale sia stata presentata, ove previsto, comunicazione di cessazione dell'attività economica ai soggetti competenti alla data di presentazione della domanda di agevolazione di cui all'articolo 10, comma 1 del presente Avviso. La cessazione dell'attività industriale o di altra attività ivi svolta può essere riferita all'intera area, o a porzione di essa, ovvero a edifici e/o impianti industriali o connessi, purché in stato di abbandono o non più utilizzati per l'attività industriale o connessa originariamente autorizzata;"*

Inoltre l'articolo 6 (Requisiti dei siti per la realizzazione degli interventi), comma 1, dispone che *"I componenti di impianti di produzione di idrogeno rinnovabile di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), devono essere realizzati presso siti localizzati nel territorio della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia in possesso dei seguenti requisiti: a) essere collocati su area industriale dismessa; (omissis); e) essere siti non contaminato ai sensi del Titolo V, Parte IV del D.lgs. del 3 aprile 2006, n. 152 ovvero, qualora contaminato, sito nel quale la realizzazione dei progetti, degli interventi e dei relativi impianti di cui ai punti precedenti, oggetto di finanziamento, siano realizzati senza pregiudicare né interferire con il completamento della bonifica e senza determinare rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell'area;"*

Da tutto quanto sopra ne consegue letteralmente che da un lato non tutte le aree industriali dismesse sono localizzate esclusivamente all'interno dei SIN e dall'altro lato che le aree industriali dismesse possono esistere anche al di fuori dei SIN. Inoltre non vi evince dalla suddetta disciplina l'esistenza di una priorità tra le varie tipologie di aree industriali dismesse, siano o meno contaminate e siano o meno appartenenti ad un SIN.

**Quesito 2)** L'appartenenza di un'area all'elenco di cui al Master Plan per il recupero dei complessi produttivi degradati (delibera n° 1370 del 23/9/2022) può essere sufficiente per l'ammissibilità della localizzazione?

**Risposta 2)** L'articolo 1 (Definizioni), comma 1, lettera a) dell'Avviso pubblico così definisce l' *"area industriale dismessa": area, o porzione di essa, ricadente in zona territoriale omogenea di tipo D (industriale o ad essa assimilata) ai sensi dell'articolo 2 del decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, o classificata nella categoria catastale di area industriale D/1, o comunque a questa assimilabile in base alle norme delle regioni a statuto ordinario o speciale, ai sensi delle norme ivi vigenti, già destinata ad attività di tipo industriale cessata, o per la quale sia stata presentata, ove previsto, comunicazione di cessazione dell'attività economica ai soggetti competenti alla data di presentazione della domanda di agevolazione di cui all'articolo 10, comma 1 del presente Avviso. La cessazione dell'attività industriale o di altra attività ivi svolta può essere riferita all'intera area, o a porzione di essa, ovvero a edifici e/o impianti industriali o connessi, purché in stato di abbandono o non più utilizzati per l'attività industriale o connessa originariamente autorizzata;"*

La Legge regionale 3/2021, all'articolo 82 (Complessi produttivi degradati), dispone che:

*"1. Per complessi produttivi degradati si intendono edifici e relative aree di pertinenza non utilizzati da più di tre anni o con caratteristiche tali da non essere più idonei ad attività legate alla produzione.*

*2. I complessi produttivi degradati di cui al comma 1, ricompresi nelle zone D1, D2 e D3 così come definite dal Piano Urbanistico Regionale Generale (PURG), riconosciuti dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di attività produttive di concerto con l'Assessore competente in materia di pianificazione, possono essere assoggettati a interventi di riconversione e di riqualificazione produttiva sostenibile, finalizzati:*

*a) allo sviluppo di nuove realtà produttive e di nuova occupazione;*

b) alla riqualificazione del patrimonio edilizio produttivo non utilizzato;  
c) all'innovazione e alla sperimentazione edilizia e tecnologica, promuovendo la sicurezza e l'efficientamento energetico.

3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, individua l'ambito territoriale entro il quale ogni consorzio è tenuto a operare la ricognizione utile all'identificazione dei perimetri comprendenti i complessi produttivi degradati, nonché le modalità e i termini di esecuzione della ricognizione. Con successiva deliberazione sono determinati i criteri di assegnazione delle risorse per l'attività di ricognizione. I Consorzi di sviluppo economico locale collaborano con le autonomie locali e gli altri enti pubblici titolari di competenze afferenti la materia alle attività di analisi volte alla definizione dei predetti perimetri, nonché con il soggetto individuato per la redazione del master plan di cui all'articolo 81, comma 3, per le attività di supporto anche afferenti la fase di ricognizione delle zone D1, D2 e D3."

In relazione al presente quesito può sostenersi che i complessi produttivi degradati regionali, di cui al comma 1 dell'articolo 82 della L.R. 3/2021, sono immobili/aree non utilizzati da più di tre anni o con caratteristiche tali da non essere più idonei ad attività legate alla produzione. Le aree industriali dismesse, ex art. 1, comma 1, lett. a), dell'Avviso, possono quindi con certezza ricomprendersi i complessi produttivi degradati come individuati nel contesto di rilevazione del Masterplan FVG di cui agli articoli 81 e 82 della L.R. 3/2021.

Per ulteriori approfondimenti sul tema ed in connessione ad altre precisazioni, si rinvia inoltre alla lettura delle FAQ n. 2 e 5 al seguente link:

[https://www.regione.fvg.it/rafvfg/export/sites/default/RAFGV/economia-imprese/industria/FOGLIA40/allegati/2023-01-25\\_FAQ\\_-\\_I\\_Tabella\\_risposte\\_MASE.pdf](https://www.regione.fvg.it/rafvfg/export/sites/default/RAFGV/economia-imprese/industria/FOGLIA40/allegati/2023-01-25_FAQ_-_I_Tabella_risposte_MASE.pdf)

e delle FAQ n. 6, 7, 8, 11, 26 e 28 al seguente link:

[https://www.regione.fvg.it/rafvfg/export/sites/default/RAFGV/economia-imprese/industria/FOGLIA40/allegati/2023-01-26\\_FAQ\\_-\\_II\\_Tabella\\_risposte\\_MASE.pdf](https://www.regione.fvg.it/rafvfg/export/sites/default/RAFGV/economia-imprese/industria/FOGLIA40/allegati/2023-01-26_FAQ_-_II_Tabella_risposte_MASE.pdf)

**Quesito 3)** Si chiede un chiarimento circa il funzionamento del meccanismo di erogazione delle somme e rendicontazione delle spese di cui all'art. 15 del Bando regionale per la realizzazione di impianti di produzione di idrogeno rinnovabile in aree industriali dismesse.

Nello specifico, l'art. 15 comma 2, dispone che i Soggetti beneficiari debbano richiedere l'erogazione dell'agevolazione al Soggetto attuatore delegato a seguito del completamento del controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile:

- (i) di una quota di anticipazione, fino al massimo del 10%;
- (ii) di una o più quote, fino al 90% dell'importo dell'agevolazione concessa, a seguito della presentazione di apposite domande di rimborso; e
- (iii) di una quota a saldo, pari al 10% dell'agevolazione concessa, sulla base della presentazione della domanda di rimborso finale da parte del Soggetto beneficiario comprovante la rendicontazione finale delle spese.

Quanto alle quote a saldo finale, sono indicate le tempistiche per la richiesta di rimborso da parte del soggetto beneficiario (entro 30 giorni dalla data di fine lavori, e comunque non oltre il 30 giugno 2026). Diversamente, non vengono indicate le tempistiche per le domande di rimborso circa le una o più quote (fino al 90% dell'importo finanziato) successive alla prima e precedenti a quelle a saldo finale.

Si chiede di indicare le modalità e le tempistiche che il soggetto beneficiario deve rispettare circa le domande di rimborso "intermedie".

**Risposta 3)** In riferimento al funzionamento del meccanismo di erogazione delle somme e rendicontazione delle spese di cui all'art. 15 dell'Avviso regionale per la realizzazione di impianti di produzione di idrogeno rinnovabile in aree industriali dismesse, premesso che deve essere registrata alla Corte dei conti la Convenzione MASE-RAFGV (procedimento in corso), si precisa quanto segue:

- i) per la quota di anticipazione va fatta richiesta alla Regione che effettuati i controlli di competenza, la inoltra al MASE il quale prevede indicativamente (da SIGECO, pag. 35 e ss.) 5 giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta, aumentabili in caso di richiesta di integrazione da parte del Ministero medesimo;
- ii) per le quote intermedie va presentata apposita domanda di rimborso, sulla base delle spese effettivamente sostenute dal beneficiario, alla Regione che effettuati i controlli di competenza, la inoltra al MASE il quale prevede indicativamente (da SIGECO, pag. 37 e ss.) 25/30 giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta, aumentabili in caso di richiesta di integrazione da parte del Ministero medesimo; si rammenta che dovrà essere rendicontato un importo pari al 90% del contributo, comprensivo quindi dell'importo del 10% relativo all'anticipazione già concessa;
- iii) per il saldo, va presentata apposita domanda di rimborso finale, comprovante la rendicontazione finale delle spese effettivamente sostenute dal beneficiario ed il conseguimento del target per la quota parte di competenza del relativo

progetto, alla Regione che effettuati i controlli di competenza, la inoltra al MASE il quale prevede indicativamente (da SIGECO, pag. 39 e ss.) 25/30 giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta, aumentabili in caso di richiesta di integrazione da parte del Ministero medesimo.

Per quanto riguarda i tempi dei procedimenti regionali di competenza di cui ai punti precedenti può farsi riferimento all'art. 5, comma 4, della legge regionale 7/2000 che prevede un termine di 30 giorni, aumentabili in caso di richiesta di integrazione. Peraltro si cercherà di contenere al massimo le tempistiche avuto riguardo alle necessità del beneficiario e alla scadenza del target dell'investimento di cui trattasi.

**Quesito 4)** Si chiede se i soggetti beneficiari inizialmente proponenti in virtù di accordo di partenariato privato, possano, successivamente all'ottenimento del finanziamento, costituire apposita società di progetto di cui saranno gli unici soci ("SPV") affinché diventi essa stessa il soggetto beneficiario, tenuto altresì conto di quanto previsto dall'articolo 16 del menzionato Avviso ("Variazioni").

**Risposta 4)** Si precisa quanto segue:

a) i soggetti beneficiari possono proporre la domanda di agevolazione utilizzando lo strumento dell'accordo di partenariato privato rispettando quanto previsto dall'articolo 4, commi 3 e 4, dell'avviso ed in particolare mediante il "contratto di rete o (omissis) altre forme contrattuali di collaborazione, quali, a titolo esemplificativo, il consorzio e l'accordo di partenariato", pertanto può ritenersi che l'accordo di partenariato privato rientri tra "le altre forme contrattuali di collaborazione" fermo restando che tali forme giuridiche "devono configurare una concreta collaborazione che sia stabile e coerente rispetto all'articolazione delle attività, espressamente finalizzata alla realizzazione del progetto proposto" e che in particolare il contratto deve prevedere quanto previsto alle lett. a) e b) del citato comma 4;

b) successivamente all'ottenimento del finanziamento, l'art. 16, comma 2, lett. b) dell'Avviso, non ammette variazioni che prevedano la sostituzione dei soggetti beneficiari ammessi alle agevolazioni fermo restando quanto previsto al successivo comma 3 il quale dispone che "Eventuali variazioni soggettive che comportino la variazione di titolarità dell'agevolazione sono ammissibili in conseguenza di operazioni straordinarie dell'assetto aziendale quali fusione/incorporazione, scissione, conferimento o cessione di ramo d'azienda, con esclusione dell'affitto di ramo d'azienda, purché sia espressamente previsto nell'accordo tra il Soggetto beneficiario ed il subentrante, che quest'ultimo assuma tutti i diritti e gli obblighi previsti dal presente Avviso e subentri in tutti rapporti giuridici attivi e passivi del Soggetto beneficiario.", pertanto può ritenersi che l'operazione da lei richiesta sia ammissibile purché nel rispetto di citato art. 16, comma 3.

**Quesito 5)** Sulla pagina dedicata del sito regionale è indicato che "Ai fini della regolarità fiscale della domanda il richiedente deve aver ottemperato all'imposta di bollo di euro 16,00 prima della presentazione della domanda (il versamento con modello F23 o la data della marca da bollo deve precedere il momento della presentazione della domanda)." Si chiedono cortesemente gli estremi di compilazione dell'F23 (codice ente e codice tributo).

**Risposta 5)** Si desume dalle istruzioni del Mod. F.23 che il codice tributo corrisponde a "456T", mentre il codice Ente viene individuato nel momento in cui il contribuente provvede al versamento presso una banca, perché è legato all'ufficio locale provinciale dell'Agenzia delle Entrate (per es. per TS la direzione provinciale dell'Agenzia delle Entrate ha il codice T12).

**Quesito 6)** Poiché la domanda deve essere inviata a mezzo pec, si chiede se vi è un limite massimo nel peso degli allegati che andranno a corredo della pec, e se, nel caso, fosse possibile procedere con l'invio di più pec separate al fine di inviare tutti gli allegati (fermo restando che l'invio avverrà entro i termini stabiliti).

**Risposta 6)** Il limite massimo è di 48 MB; eventualmente si possono inviare più pec numerandole progressivamente nell'oggetto, fermo restando che il termine per l'invio cumulativo è quello delle ore 24.00 del 6 marzo 2023 come prorogato con decreto del direttore centrale attività produttive e turismo n. 6416/GRFVG di data 20 febbraio 2023, pubblicato sul BUR II° so n. 9 di data 22 febbraio 2023, consultabile al seguente link:

<https://bur.regione.fvg.it/newbur/visionaBUR?bnum=2023/02/22/9>